

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581



ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE



Roma, 8 Maggio 2012

COS12133

SM

Oggetto: Costi minimi della sicurezza delle imprese di autotrasporto del mese di Marzo 2012. Determinazione dell'Osservatorio per l'autotrasporto.

L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, riunitosi in data odierna, ha aggiornato i costi della sicurezza delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi, tenuto conto del prezzo del gasolio registrato nel mese di Marzo dal Ministero dello Sviluppo economico, pari a 1,724 €/litro; questo prezzo è stato poi depurato dall'Iva e dall'ammontare del recupero delle accise (per il gasolio consumato sui mezzi di massa superiore alle 7,5 ton). I nuovi valori si applicano ai trasporti eseguiti nel mese di Aprile.

I costi sono stati fissati per le 5 classi generiche (fino a 3,5 ton; da 3,5 a 7,5 ton; da 7,5 a 11,5 ton; da 11,5 a 26 ton; oltre 26 ton), alle quali sono state poi affiancate le ulteriori, seguenti, classi di veicoli di massa superiore alle 26 ton:

1. trasporto cisternato alimentare di sola andata e con andata e ritorno;
2. trasporto cisternato A.D.R di sola andata e con andata e ritorno;
3. trasporto di leganti idraulici sfusi in cisterna di sola andata e con andata e ritorno;
4. trasporto di mangimi in cisterna di sola andata e con andata e ritorno;
5. trasporto di collettame e messaggerie;
6. trasporti frigoriferi;
7. trasporto di prodotti petroliferi di sola andata e con andata e ritorno;
8. trasporto con veicoli ribaltabili;
9. trazione di semirimorchi di sola andata e con andata e ritorno, in cui il semirimorchio non rientra nella disponibilità del vettore/subvettore.
10. trazione di complessi veicolari in A.D.R di sola andata e con andata e ritorno.

Anche per questo mese, l'aggiornamento ha riguardato il costo chilometrico del gasolio e la relativa quota di incidenza sul totale, mentre non ha coinvolto gli altri costi per i quali, a norma di Legge (art.83 bis, comma 2 della Legge 133/2008 e ss modifiche), detto aggiornamento deve avvenire il quindicesimo giorno dei mesi di Giugno e Dicembre.

I costi minimi di esercizio esposti nella parte destra delle tabelle si applicano al contratto scritto di trasporto stipulato tra il primo ed il secondo vettore, a condizione che entrambi questi soggetti risultino iscritti all'Albo degli autotrasportatori, come richiesto dall'art.2 del D.lgvo 286/2005. In tutti gli altri casi si applicano i costi di esercizio riportati nella colonna di sinistra, con la conseguenza che si deve far riferimento a questi ultimi quando il contratto di trasporto venga stipulato:

- tra un committente non iscritto all'Albo ed il vettore, a prescindere dalla forma utilizzata (scritta o orale);
- tra il primo vettore ed il sub vettore, quando il contratto di subvezione non abbia forma scritta ai sensi dell'art.6 del D.lgvo 286/2005, anche se entrambi questi soggetti risultino iscritti all'Albo.

La tabella con i nuovi costi elaborati dall'Osservatorio, è disponibile al link sotto riportato.

Cordiali saluti.